

**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI  
OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE**

**C.I.G. : 7593576127**

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO**

**TRA**

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti ( C.F. n° 00821180577) , con sede in Rieti Via del Terminillo, 42 - di seguito denominata Azienda Sanitaria contraente - nella persona del Legale Rappresentante (Direttore Amministrativo) Dott.ssa Anna Petti nata a [REDACTED] autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con Deliberazione del Direttore Generale n. 7 del 12/12/2017

**E**

L'impresa Sapio Life, s.r.l. in rappresentanza dell'Associazione Temporanea di Imprese Sapio Life s.r.l. (capogruppo/mandataria) e Medicair Centro s.r.l. (mandante), come da atto di raggruppamento temporaneo di imprese repertorio n. 95688, raccolta n. 38375, registrato a Monza il 27/06/2018 al n. 18598, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Monza e Brianza 02006400960, già Registro Ditte R.E.A. di Monza n. 1330457, Partita I.V.A. n°02006400960, che nel seguito viene definita "Fornitore" o "Impresa" con sede legale in Monza, Via Silvio Pellico, 48, rappresentata dal sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] [REDACTED] autorizzato alla stipula del presente contratto giusta procura repertorio n. 28587, raccolta 12937, registrato a Monza in data 20/02/2018, n. 4598;

**PREMESSO CHE**

- a. per l'espletamento della procedura di gara l'Azienda Sanitaria contraente ha conferito delega alla Regione Lazio in qualità di Stazione Appaltante;
- b. la Regione Lazio ha esperito una procedura di gara il cui bando è stato pubblicato sulla GURI n.40 dell'8 aprile 2016, nonché sulla GUUE n. 2016/S 068-118607 del 7 aprile 2016

c. con Determine della Regione Lazio n. G15366 del 14/11/2017, così come rettificata con Determina n. G03157 del 15/03/2018, il Fornitore è risultato aggiudicatario del lotto n. 5 della procedura di gara;

d. il Fornitore ha prestato cauzione sotto forma di Garanzia Fideiussoria n. 67907, rilasciata da Banco BPM s.p.a. per un importo pari a 192.169,00 Euro;

e. il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e dal Capitolato d'Oneri definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle forniture e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;

il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce presente contratto;

g. Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, la società, sottoscrivendo il presente contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 : Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato d'oneri con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L'esecuzione della fornitura oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:

- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

*LA*

- dalle clausole del Capitolato d'oneri e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto dell' "Appalto specifico per la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare " occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio;

- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;

- dal Codice Civile, dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara dell' "Appalto specifico per la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare" prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.

4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

5. Il presente contratto, avendo la Regione Lazio richiesto informazioni/certificazione antimafia alla Prefettura competente ed in assenza di riscontro, ai sensi di quanto disposto dell'art. 92, commi 3 e 4 del D. Lgs 159/2011, è sottoposto a condizione risolutiva fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite.

#### **Articolo 2 : Oggetto**

1. L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti affida alla società (Fornitore) Sapio Life, s.r.l. in rappresentanza dell'Associazione Temporanea di Imprese Sapio Life s.r.l. (capogruppo/mandataria) e Medicair Centro s.r.l. (mandante) con sede Monza in via Silvio Pellico,48, la fornitura di ossigeno per la terapia domiciliare per un numero indicativo di pazienti pari a 594 comprendente il servizio di presa in carico consegna e installazione e anche il noleggio di concentratori mobili e di servizi connessi da erogare presso le proprie sedi dislocate sul territorio di competenza della Azienda Sanitaria, nelle modalità richiamate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara.

2. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente ad eseguire la fornitura, il servizio di consegna ed i servizi connessi, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro 3.843.382,56, senza IVA.

3. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara, allegata al presente contratto.

4. In particolare l'oggetto del contratto prevede:

a) la fornitura di ossigeno e l'installazione, presso il domicilio del paziente, di contenitori criogenici di ossigeno allo stato liquido conformi e del materiale di consumo per la terapia domiciliare (unità base e di norma un'unità portatile ricaricabile stroller);

b) la fornitura di concentratori mobili di ossigeno da destinarsi ai pazienti in ossigenoterapia a lungo termine con maggiori necessità di mobilità e necessità di ossigeno a flussi medio/bassi, residenti nei territori di competenza delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio. La fornitura di un concentratore portatile potrà essere complementare ad una fonte di ossigeno fissa e dovrà essere formulata su richiesta motivata dello specialista e autorizzata dai Servizi competenti dell'Asl di riferimento nonché successivamente sottoposta a collaudo clinico da parte del medico prescrittore (art. 4 comma 10 del DM 332/99);

c) servizi connessi quali: servizio di presa in carico del paziente e di consegna della fornitura nelle modalità indicate nel Capitolato tecnico e se, del caso migliorative, offerte dal Fornitore nell'offerta tecnica – Progetto organizzativo; servizio di formazione all'uso dei presidi forniti; assistenza tecnica e manutenzione full risk; call center (non incluse le segreterie telefoniche); messa a disposizione di un sistema informativo che consenta inoltre la gestione dei dati secondo il tracciato Farmed.

L'Azienda Sanitaria contraente, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010 e dall'art. 114 del D.Lgs 163/2006, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei su richiamati articoli.

### **Articolo 3 : Durata del contratto**

1. Il contratto avrà una durata di 48 mesi dalla sottoscrizione.

2. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 7, del D.Lgs 163/2006, la durata dell'efficacia del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di prorogare gli effetti del presente Contratto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento del medesimo servizio o di servizi analoghi.

**Articolo 4 : Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda Sanitaria contraente e da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

#### **Articolo 5 : Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:

a. garantire la continuità della fornitura e dei servizi presi in carico coordinandosi anche con l'ausilio del Responsabile del Procedimento con eventuali Fornitori a cui è subentrato;

erogare la fornitura e tutti i servizi previsti nell'Offerta Tecnica in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Capitolato d'Oneri, al Capitolato Tecnico ed all'Offerta Tecnica, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;

c. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria contraente, coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;

d. utilizzare, per l'erogazione della fornitura e dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale anche sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale. Il tutto coerentemente a quanto proposto in sede di offerta tecnica;

e. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

f. erogare la fornitura oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;

g. manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento della fornitura oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

i. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

j. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione;

essere consapevole che l'Azienda Sanitaria contraente si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;

l. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva ragione.

2. Il Fornitore dovrà documentare la fornitura eseguita con le modalità concordate prima dell'avvio della fornitura stessa.

3. Il Fornitore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le iniziative idonee ad evitarne l'interruzione o la sospensione.

Il Fornitore è inoltre ritenuto responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che ne potranno derivare ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile.



5. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione della fornitura oggetto della fatturazione, come disciplinato nel Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. U00308 del 03/07/2015 e negli allegati, parte integrante.

#### **Articolo 6: Campionatura**

1. I campioni, presentati in sede di gara, rimangono presso gli uffici della Stazione appaltante per tutta la durata dei singoli contratti.
2. L'Azienda Sanitaria contraente può verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti, a seguito degli ordini di consegna, e i prodotti offerti in sede di gara.

#### **Articolo 7 : Modalità e termini di esecuzione della fornitura**

1. Il Fornitore si obbliga a erogare la fornitura richiesta secondo le modalità stabilite nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico, e negli atti presentati dal Fornitore in sede di gara (Offerta tecnica) migliorativi, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente.
3. L'erogazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
5. Il Fornitore deve erogare i servizi di consegna della fornitura e gli altri servizi connessi nel rispetto delle fasce orarie, delle modalità stabilite nella documentazione di gara ovvero nel caso migliorative se offerte in sede di partecipazione (Offerta tecnica- Progetto organizzativo) pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

#### **Articolo 8 :Servizi connessi**

1. Oltre alla fornitura di ossigeno per la terapia domiciliare oggetto del Contratto, al servizio di installazione dei contenitori criogenici ed al noleggio dei concentratori mobili, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è riferito nei prezzo/i richiesto/i per l'erogazione della fornitura come servizio. Tali servizi sono:



- servizio di presa in carico degli utenti;
  - servizio di consegna della fornitura;
  - servizio di formazione all'uso dei presidi forniti;
  - servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk;
  - servizio di call center (non incluse le segreterie telefoniche);
- messa a disposizione di un sistema informativo che consenta inoltre la gestione dei dati secondo il tracciato Farmed.

Il Fornitore si obbliga a erogare la fornitura richiesta secondo le modalità stabilite nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Fornitore in sede di gara (Offerta tecnica), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

**Articolo 9: Verifica e controllo quali/quantitativo**

1. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto previste dal Capitolato Tecnico, con particolare riferimento agli artt. 2.1, 2.4 del presente contratto e dall'Offerta Tecnica, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Ai sensi dell'art. 312 comma 3 del D.P.R. 207/2010 le verifiche di conformità in corso di esecuzione verranno effettuate dalla Azienda Sanitaria contraente a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica della correttezza delle prestazioni previste dal Capitolato Tecnico, con particolare riferimento agli artt. 2.1 e 2.4 del presente contratto, e dall'Offerta Tecnica. Le spese per le verifiche di conformità saranno a carico del Fornitore.
3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento.
4. Il Fornitore, ha l'obbligo di consegnare a ciascuna Azienda sanitaria con cadenza mensile entro 10 giorni dal termine del mese di riferimento, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, allegandolo alla fattura emessa un report di sintesi relativo al servizio erogato. Il report dovrà contenere anche calcoli statistici che permettano alle Aziende di conoscere il trend dei consumi in termini di costi e di quantità/qualità di quanto erogato. Resta inteso che ciascuna Azienda può richiedere la reportistica personalizzata. I report dovranno pervenire alle

Aziende/Distretti (per gli utenti di competenza) su supporto informatico a mezzo posta elettronica.

5. Resta inteso che la Azienda Sanitaria contraente si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.

6. Il Fornitore si impegna inoltre ad inviare con cadenza semestrale alla Regione Lazio una reportistica di sintesi che riporti i dati relativi a quantità e tipologia di quanto consegnato e erogato (quantità di mc di ossigeno, numero e tipologie di bombole, stroller consegnati, concentratori portatili per numero di giornate di noleggio, etc..) numero utenti serviti, e relativi costi per ciascuna Azienda Sanitaria, sia in formato cartaceo sia su supporto informatico a mezzo posta elettronica.

7. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Responsabile per la gestione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato del Fornitore richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.

8. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.

Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

#### **Articolo 10 : Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente per l'affidamento della fornitura di ossigeno, della fornitura a noleggio dei concentratori mobili e servizi connessi oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dei prezzi unitari netti di cui all'offerta economica pari a:

Fornitura di ossigeno come medicinale = Pu €/m<sup>3</sup> 1,06 (Prezzo unitario a metro cubo);

Servizio di ossigenoterapia domiciliare, ovvero fornitura di ossigeno come servizi (consegna, assistenza e manutenzione delle apparecchiature, la fornitura del Sistema Informativo, la fornitura di materiale di consumo, etc..) = Ps €/gg 0,50 (Prezzo unitario a giornata di terapia);

Servizio di ossigenoterapia domiciliare con concentratore trasportabile/portatile, ovvero fornitura a noleggio dei concentratori mobili = Pnn €/gg 2,50 (Prezzo unitario a giornata di noleggio).

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alla fornitura del medicinale, dei contenitori criogenici per la terapia domiciliare intesi anche come concentratori, laddove richiesti, e all'erogazione servizi ad esso connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente (fatto salvo quanto previsto nel Disciplinare di gara e dall'art. 118 del D.Lgs163/2006 e s.m.i).

3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso.

6. L'importo di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006.

7. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

#### **Articolo 11 : Fatturazione e pagamenti**

1. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile e dovranno essere intestate all'Azienda Sanitaria contraente

Il valore delle fatture sarà dato dal quantitativo effettivamente fornito di medicinale nel corso del mese per il prezzo €/m3 riportato nell'offerta economica,

dal numero di giornate di terapia per utente prescritte dal medico specialista per il prezzo €/gg riportato nell'offerta economica e se richiesto dal numero di giornate di terapia per utente prescritte dal medico specialista per il noleggio di concentratori portatili per il prezzo €/gg riportato nell'offerta economica.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla gara, il dettaglio delle singole voci come da offerta economica, ovvero avrà come base il costo a metro cubo aggiudicato, il costo a giornata per il servizio di consegna domiciliare, il costo a giornata per noleggio nel caso di fornitura di concentratori portatili e dovranno riferirsi esclusivamente alla quantità prescritta, all'effettivo consumo e alle effettive giornate di riferimento. Dovrà essere intestata e spedita alla ASL. Nel caso in cui il Fornitore invii detta fattura ad un indirizzo diverso da quello riportato, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura nel luogo di consegna indicato dall'Amministrazione Contraente.

4. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dall'Azienda Sanitaria contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo.

5. La fatturazione e le modalità di pagamento sono specificate nel Decreto del Commissario ad acta n. U00308 del 03/07/2015 "Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118" e relativi allegati, parte integrante del decreto.

6. La fatturazione dovrà essere accompagnata dalla copia dei documenti di trasporto/consegna sottoscritti dagli utenti/familiari e da un report riepilogativo contenente le informazioni relative al valore delle consegne effettivamente eseguite, il valore calcolato sulla base del m<sup>3</sup> di ossigeno fornito e il numero di giornate di noleggio. Alle fatture dovrà essere inoltre allegato ulteriore report in formato informatico (file in formato excel o comunque su formati di utilizzo comune), nel quale dovranno essere riportati i seguenti dati:

cognome/nome paziente; codice fiscale paziente; indirizzo residenza assistito; indirizzo fornitura; distretto di appartenenza; data attivazione; data cessazione; data decesso; eventuali sospensioni; quantità e le tipologie del consegnato.

7. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, su uno dei seguenti conti correnti intestati al Fornitore:

- Banca Nazionale del Lavoro – Monza – IT93X010052040000000002526;
- Banca Popolare di Milano – Monza – IT18M0558420400000000032879;
- Credito Bergamasco – Monza – IT31W0333620400000000031198;
- UBI – Banca Popolare di Bergamo – Monza – IT25R0542820400000000091324;
- Deutsche Bank – Veduggio – IT81C0310434000000000083040;
- Intesa San Paolo Rete Comit – Monza – IT38R0306920412100000000580;
- Unicredit Corporate Banking – rete Banca Roma – Monza – IT70P0200820411000500027994;
- Credito Valtellinese S.C. – Monza – IT09V0521620404000000079774;
- Credito Emiliano – Monza – IT13I0303220400010000005157.

Rimane inteso che l'Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda e dovuti a da tale interruzione.

**Articolo 12 : Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono :

- Banca Nazionale del Lavoro – Monza – IT93X010052040000000002526;
- Banca Popolare di Milano – Monza – IT18M0558420400000000032879;
- Credito Bergamasco – Monza – IT31W0333620400000000031198;

- UBI –Banca Popolare di Bergamo – Monza – IT25R0542820400000000091324;
- Deutsche Bank – Vedano – IT81C0310434000000000083040;
- Intesa San Paolo Rete Comit – Monza – IT38R0306920412100000000580;
- Unicredit Corporate Banking – rete Banca Roma – Monza – IT70P0200820411000500027994;
- Credito Valtellinese S.C. – Monza – IT09V0521620404000000079774;
- Credito Emiliano – Monza – IT13I0303220400010000005157.

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Azienda Sanitaria Contraente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria Contraente, alla Regione Lazio ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.

7. L'Azienda Sanitaria Contraente verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.

Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Azienda Sanitaria Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Azienda Sanitaria Contraente richiedere

copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

### **Articolo 13 : Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### **Articolo 14 : Penali**

1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l'Azienda, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R./posta certificata, potrà diffidare il fornitore all'esatta esecuzione del servizio. L'impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'Azienda non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.

2. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l'Azienda Sanitaria si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti

penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:

a. 0,05% del valore annuo del contratto per difformità relative alle caratteristiche previste per i dispositivi di cui ai par. 3.1.1, 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.2, 3.3 lett. b) materiale di consumo, del Capitolato Tecnico con l'obbligo della sostituzione/manutenzione nei tempi previsti al par. 3.3 lett. e), pena l'applicazione delle penali di cui oltre;

0,01% del valore annuo del contratto per ogni giorno di inadempienza nell'esecuzione delle attività previste dal par. 3.3 lett g) presa in carico del Capitolato Tecnico, salvo diverso accordo con l'Azienda contraente;

c. 0,05% del valore annuo del contratto per ogni giorno di inadempienza nell'esecuzione delle attività previste dal par. 3.3 lett b) consegna a domicilio del Capitolato Tecnico;

d. 0,01% del valore annuo del contratto per ogni inadempienza nell'esecuzione delle attività previste dal par. 3.3 lett b) formazione del Capitolato Tecnico;

e. 0,05% del valore annuo del contratto per ogni giorno di inadempienza nell'esecuzione delle attività previste dal par. 3.3 lett e) assistenza tecnica e manutenzione del Capitolato Tecnico;

f. 0,01% del valore annuo del contratto per ogni inadempienza nell'esecuzione delle attività previste dal par. 3.3 lett a) call center del Capitolato Tecnico;

g. 0,04% del valore annuo del contratto per ogni inadempienza nell'esecuzione delle attività previste dal par. 3.3 lett f) sistema informativo del Capitolato Tecnico;

h. 0,04% del valore annuo del contratto per ogni inadempienza nell'esecuzione delle attività previste dal par. 3.3 lett f) relativamente alla produzione del tracciato record mensile di fornitura ossigeno liquido (Flusso Farmed) del Capitolato Tecnico;

i. 0,01% del valore annuo del contratto per ogni inadempienza nell'esecuzione delle attività previste dal par. 3.3 lett f) reportistica del Capitolato Tecnico.

j. 0,02% del valore annuo del contratto per ogni eventuale ulteriore inadempienza nell'osservanza delle clausole contrattuali come descritto nel precedente comma 1.

In ogni caso verrà considerato motivo valido per l'applicazione delle penali anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto e negli



allegati richiamati; in tali casi l'Azienda contraente, applica al fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

4. Per tutti i punti la verifica di non conformità deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell'impresa aggiudicataria; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via pec con la conseguente esecuzione l'ufficio della penale.

5. L'Azienda Sanitaria potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 298 del DPR 207/2010.

6. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda Sanitaria intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

7. I danni arrecati dall'impresa alla proprietà dell'Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R./posta certificata. Qualora l'Azienda Sanitaria non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda Sanitaria addebitando le spese all'impresa.

L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno dall'Amministrazione verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.

#### **Articolo 15 : Cauzione definitiva**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha costituito a favore dell'Azienda Sanitaria contraente una garanzia fideiussoria. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria contraente.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

#### **Articolo 16: Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Sanitaria contraente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.



### **Articolo 17 : Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. L'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

2. L'impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'Azienda Sanitaria, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

L'impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'Azienda sanitaria o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l'Azienda Sanitaria da ogni responsabilità. A tale scopo, l'impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.

4. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per la Azienda Sanitaria contraente. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

5. L'impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.



6. L'impresa allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell'impresa aggiudicataria.

7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.

Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Azienda Sanitaria resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'impresa.

9. Qualora l'impresa non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.

10. Come specificato, l'impresa aggiudicataria sarà ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell'impresa

L'impresa, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti delle Aziende Sanitarie, in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa.

12. In caso di assenza dei rappresentanti dell'impresa, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti delle Aziende sanitarie, senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna.

#### **Articolo 18 : Risoluzione e clausola risolutiva espressa**

1. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti, l'Azienda Sanitaria contraente potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata AR, nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;

- c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- d) inadempimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007;
- e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Azienda Sanitaria contraente, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore "negativo" per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;

i) nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi assunti dall'Appaltatore in sede di formulazione dell'Offerta, anche relativi all'assorbimento di tutto o parte del personale già impiegato nello svolgimento del precedente servizio ovvero si contravvenga al contenuto dell'eventuale accordo raggiunto con le Organizzazioni Sindacali.

2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda Sanitaria contraente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva impresa che ha presentato la migliore offerta.

In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'Azienda Sanitaria si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede

nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

#### **Articolo 19 : Recesso**

L'Azienda Sanitaria contraente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

iv. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;

v. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.n. 81 del 2008 e s.m.i.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda Sanitaria contraente.

4. In caso di recesso dell'Azienda Sanitaria contraente, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente,



ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

#### **Articolo 20 : Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'Azienda Sanitaria contraente avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
3. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
5. L'Impresa dovrà certificare alle Aziende Sanitarie l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. Le Aziende Sanitarie verificheranno la regolarità contributiva dell'Impresa secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 207/2010.

#### **Articolo 21 : Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il

Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda Sanitaria contraente. L'Azienda Sanitaria contraente si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati

**Articolo 22 : Responsabile della commessa (Incaricato referente)**

4. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore individua nel Sig. Guido Giordano il Responsabile della commessa, denominato "Incaricato Referente", con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è il referente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente.

5. I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero telefonico 06 650964211, numero di fax 06/650964298 indirizzo e-mail guido.giordano@sapio.it.

**Articolo 23 : Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Azienda Sanitaria contraente.

3. In ogni caso l'Azienda Sanitaria contraente aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all'Azienda Sanitaria contraente nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.



4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

#### **Articolo 24 : Cessione di credito e di contratto**

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende Sanitarie a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Aziende Sanitarie di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordini di acquisto diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Azienda Sanitaria. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991;

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

#### **Articolo 25 : Subappalto**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- a) Trasposto, consegna e assistenza tecnica (formazione al paziente), alle società :
  - Cosatto Gianluca – Viale degli Eroi di Rodi, 95 – 00128 Roma – C.F. CSTCLC72E12H501Z – Iscr. REA RM-900590;
  - Vamatrasport s.r.l. – Viale Ungheria, 19 – 00018 Palombara Sabina (RM) – C.F. e P. IVA 09510671002 – Iscr. REA n. 1169152;

-Catenacci Fabio – Via Cicerone, 3 – 00012 Guidonia (RM) – P. IVA 07155351005 – C.F. CTNFBA71C31L182V – Iscr. REA RM 1020702;

-Santolini Mauro – Via Taverna Giuseppe, 195 – 00135 Roma – C.F. SNTMRA70C08H501Q – Iscr. REA RM 880264;

-Energ-etica s.r.l. – Via Casal Bianco, 21 – 00012 Guidonia (RM) – P.IVA 10315231000 – Iscr. REA RM 1224862

b) trasporto, consegna e assistenza tecnica concentratori (formazione al paziente e prova impianto elettrico), alle società :

-Lobascio Antonio s.r.l. – Via Attilio Regolo, 18 – Guidonia (RM) – P. IVA 08852461006;

-Fortino Domenico – Via Columella, 40 – Roma – P.IVA 07866101004.

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende Sanitarie Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il subappalto è autorizzato dalla Azienda Sanitaria Contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Azienda Sanitaria Contraente medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria Contraente non autorizzerà il subappalto.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria Contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art.10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Contraente, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Azienda Sanitaria Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

12. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Azienda Sanitaria Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.

13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda Sanitaria Contraente potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

14. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. si applicano anche ai R.T.I., nonché alle Società consortili secondo quanto previsto al punto 10 del citato articolo 118.

15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta).



Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

**Articolo 26 : Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda Sanitaria contraente per legge.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

**Articolo 27 : Foro competente**

1 Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda Sanitaria contraente, è competente in via esclusiva il Foro di Rieti competente per l'Azienda Sanitaria contraente.

**Articolo 28 : Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione**

Con la stipula del presente Contratto l'Azienda Sanitaria Contraente, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 272, 274 e 300 del D.P.R. n. 207/2010, nomina il Direttore della UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi, Dott. Luciano Quattrini, in qualità di Responsabile del Procedimento ed il Responsabile della Struttura Politiche del Farmaco e dei Dispositivi Medici, Dott.ssa Emma Giordani, quale Direttore dell'Esecuzione, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dal D.P.R. n. 207/2010.

**Articolo 29 : Allegati**

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: il Capitolato d'Oneri debitamente sottoscritto dal Fornitore, il Capitolato Tecnico debitamente sottoscritto dal Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore.

Si allega, inoltre, al presente contratto la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente Articolo 13.

Letto approvato e sottoscritto, Li \_\_\_\_\_

Il Fornitore  
\_\_\_\_\_

Azienda Sanitaria Contraente  
\_\_\_\_\_



Il sottoscritto Fabrizio Salvucci, in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Durata del contratto, Articolo 4 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 6 Campionatura, Articolo 7 Modalità e termini di esecuzione della fornitura, Articolo 8 Servizi connessi, Articolo 9 Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 10 Corrispettivi, Articolo 11 Fatturazione e pagamenti, Articolo 12 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 13 Trasparenza, Articolo 14 Penali, Articolo 15 Cauzione definitiva, Articolo 16 Riservatezza, Articolo 17 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 18 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 19 Recesso, Articolo 20 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 21 Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 22 Responsabile della commessa, Articolo 23 Trattamento dei dati personali, Articolo 24 Cessione di credito e contratto, Articolo 25 Subappalto, Articolo 26 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 27 Foro competente, Articolo 28 Responsabile del procedimento e Direttore del servizio, Articolo 29 Allegati.

Letto e approvato

Si sottoscrive per accettazione

Il Fornitore

---

